

Con sentenza n. 17625/2014, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il comportamento di un lavoratore che durante lo stato di malattia svolga un'altra attività, pur se la stessa è compatibile con la patologia impeditiva ma interferisca con i doveri di cura e di riposo prescritti dal medico curante. Il caso di specie era relativo a un operatore di casello autostradale che durante un'assenza per malattia aveva svolto per due giorni l'attività di fantino ippico.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.17625 del 5/08/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)